

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di L.</p> <p>N. _____ del _____ di L.</p> <p>_____ Il Ragioniere</p> <p>_____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania</p> <p>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE</p> <p>N. 130 del 06.11.2016</p>
---	--

OGGETTO: approvazione "CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEAZIONE E DELLE COMPENSAZIONI".

L'anno duemilasedici, il giorno sei, del mese di novembre, ore 18,00 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1. INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2. MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	X	
3. DI BELLA MARIO	Assessore		X
4. MESSINA ROSARIA FILIPPA	Assessore	X	
5. PONTURO VINCENZO MASSIMILIANO	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: Di Bella Mario.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.


(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Proposta n. 130 del 06/12/2016
- da sottoporre ad approvazione della Giunta Comunale -

OGGETTO: approvazione "CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEAZIONE E DELLE COMPENSAZIONI".

Proponente


Redigente


RICHIAMATI

- l'art. 10 – Compensazioni del regolamento IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, che prevede testualmente:
"Gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di IUC, nelle sue diverse componenti, possono essere compensati con gli importi a credito relativi alla sopra indicata imposta, nelle sue diverse componenti, la cui riscossione venga effettuata direttamente dal Comune e non sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzare richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Funzionario Responsabile del tributo comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione. Tale compensazione è consentita unicamente con la quota di imposta di competenza comunale";
- l'art. 14 – Rateazione del medesimo regolamento, che prevede testualmente:
*"In caso di temporanea situazione di difficoltà economica, adeguatamente motivata e documentata, il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente e secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta Comunale, può concedere la rateazione del pagamento, fino ad un massimo di due anni, delle somme risultanti da avvisi di accertamento. Nel caso di importo complessivamente dovuto dal contribuente superiore ad € 5.000,00, il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento della rata, a semplice richiesta del Comune. La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo che rimane fisso per tutta la durata della stessa. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva. In caso di mancato pagamento della rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Se sussiste polizza fideiussoria, il Funzionario Responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
c) l'importo non può più essere rateizzato."*

RITENUTO opportuno, in una fase di grave congiuntura economica, con cadute pesantissime e preoccupanti sull'occupazione e sulla vita sociale del Paese, dettare i criteri previsti dalla norma regolamentare, per l'attuazione della rateazione e compensazione dei pagamenti tributari dovuti a

seguito di avvisi di accertamento emessi dall'Ente nei confronti di cittadini o imprese, al fine di consentire una dilazione degli importi dovuti in un arco temporale consono alle esigenze delle persone fisiche e delle persone giuridiche in rapporto alle esigenze di bilancio dell'Amministrazione Comunale;

VISTI

l'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006;

l'art. 8, comma 1, della legge 212/2000;

SI PROPONE

1. approvare i *"CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEAZIONE E DELLE COMPENSAZIONI"*, allegati in uno alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. demandare al Responsabile dell'Area Entrate tutti gli adempimenti gestionali connessi e necessari;



**CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEAZIONE
E
DELLE COMPENSAZIONI**

artt. 10 e 14 del regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 30/2014

RATEAZIONE

1. PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE

La rateazione del pagamento di somme da avvisi di accertamento, emessi a titolo di I.U.C., nelle sue diverse componenti (I.M.U. - T.A.R.I. - T.A.S.I.), può essere concessa dal Funzionario Responsabile del tributo in caso di situazioni di obiettiva e temporanea difficoltà economica del contribuente, che comporti una diminuzione considerevole del reddito.

Il carattere dell'obiettività è integrato allorché ricorra congiuntamente o disgiuntamente una delle seguenti cause:

1. difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa (comprovata da relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento; prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa; visura camerale aggiornata; altro);
2. calamità naturali riconoscibili;
3. stato di salute proprio o dei propri familiari (coniuge e/o figli conviventi):
 - a) disabilità con invalidità non inferiore al 75% (comprovata da certificato rilasciato da struttura pubblica);
 - b) cura presso comunità terapeutica (comprovata da idonea certificazione);
 - c) altro;
4. condizione economica sfavorevole (comprovata mediante certificato ISEE - Indicatore della situazione economica equivalente relativo all'ultimo anno) dovuta ad impossibilità di svolgere la normale attività lavorativa e/o a situazione che non consenta comunque l'assolvimento del debito tributario:
 - a) stato di disoccupato iscritto al collocamento (comprovato da certificato di disoccupazione);
 - b) stato di lavoratore inoccupato in mobilità o cassa integrazione (comprovato da certificato di mobilità/cassa integrazione);
 - c) stato di inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente (comprovato da certificato di disoccupazione);
 - d) stato di soggetto in indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune (comprovato da certificazione ufficio socio-assistenziale);
 - e) stato di anziano con più di 65 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo (comprovato da idonea certificazione);

Il dato della temporaneità è da intendersi riferito:

5. per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
6. per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

2. CRITERI DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Per i debiti di natura tributaria può essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi di accertamento, dal contribuente che versa nelle condizioni di comprovata obiettiva difficoltà economica temporanea di cui sopra, richiesta di rateazione nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni con la tolleranza di un solo caso;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza della rata e pagamento dell'intero debito residuo immediatamente ed automaticamente in unica soluzione, con escussione dell'eventuale polizza prestata.

3. MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

La rateizzazione del debito risultante da avvisi di accertamento è effettuata in un numero di rate rapportato alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente e, comunque, fino ad un massimo di due anni, con le seguenti modalità:

- fino a € 300,00: nessuna rateizzazione;
- da € 300,01 a € 600,00: fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 600,01 a € 1.200,00: fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 1.200,01 a € 3.000,00: fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 3.000,01: fino ad un massimo di 24 rate mensili.

Le somme rateizzabili si riferiscono all'importo totale dell'avviso di accertamento.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore complessivamente ad € 5.000,00, il riconoscimento del beneficio della rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento della rata, a semplice richiesta del Comune.

4. INTERESSI

Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione dell'interesse legale annuo.

Pertanto, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento fino alla scadenza di ciascuna rata, sono corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

5. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO

Il contribuente, per fruire del beneficio della rateizzazione deve inoltrare specifica e motivata domanda al Responsabile dell'Area Entrate (Funzionario Responsabile I.U.C.) di questo Ente.

La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi dell'avviso di accertamento;
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;
- d) la documentazione prevista ai fini della verifica del possesso dei requisiti per essere ammessi al beneficio della rateizzazione.

Nella fase istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Egli può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine

indicato nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false, nei casi previsti del d.P.R. n. 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e comportano la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni, la domanda è da intendersi respinta.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Esso sospende i termini per la riscossione coattiva.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

COMPENSAZIONE

6. COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI TRIBUTARI

Per compensare gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di IUC, nelle sue diverse componenti, con gli importi a credito relativi alla sopra indicata imposta, nelle sue diverse componenti, la cui riscossione venga effettuata direttamente dal Comune e non sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso, indicando:

- generalità e codice fiscale;
- il tributo dovuto;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Il responsabile del procedimento istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 18/11/2016 **IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE (1)**


(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. – SUAP - VIGILANZA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 30/11/2016 **IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (1)**


(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. – SUAP - VIGILANZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di G.C. avente per oggetto: "*Approvazione criteri per la concessione della rateizzazione e delle compensazioni*".

VISTI:

- la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Giunta Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI ED ESAMINATI gli atti e la normativa richiamata;

PRESO ATTO

- del parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Entrate;
- del parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;


ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione dei "*criteri per la concessione della rateizzazione e delle compensazioni*"

Calatabiano, 30.11.2016

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Daniela Samperi



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
dott. Inteliscano Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO

ing. Moschella Antonino

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Concetta Puglisi

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo, dal
_____ al _____, con il
n. _____ del Registro
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) (X) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 06/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria